

STATUTO
"Here You Can - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Here You Can - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" o in forma abbreviata "HYC - S.S.D.R.L.".

Art. 2 - Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di Pavia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub. 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub. 2.1..

Art. 3 - Oggetto sociale

La società ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro, della psicomotricità, della ginnastica propedeutica, della danza sportiva, della ginnastica, del fitness, del cheerleading e del cheerdance intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei tesserati e/o partecipanti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline sportive e quelle connesse, propedeutiche e preparatorie, compresa l'attività didattica relativa alle suddette discipline; la gestione di centri di addestramento sportivo e il noleggio di strutture e spazi destinati alla pratica delle attività sportive esercitate nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva riconosciuta dal CONI in relazione a ciascuna delle attività sportive esercitate, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive nazionali cui è affiliata.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie delle FSN, EPS, DSA a cui è affiliata o intenderà affiliarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, e le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

La società non ha fini di lucro; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette, e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nella società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.



Handwritten signature: Pavia

Handwritten signature: Mario L. Lantini

La società potrà altresì svolgere qualsiasi altra attività e promuovere qualsiasi altra iniziativa e prestazione accessoria purché connessa ed affine alle proprie attività.

A titolo meramente esemplificativo, la società potrà:

- organizzare iniziative, servizi ed attività culturali, sportive e ricreative, ivi compresa la gestione di punti di ristoro, bar e attività similari;
- organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi, anche mediante la redazione e la distribuzione di bollettini, giornali e riviste;
- organizzare e gestire corsi agonistici, formativi, correttivi, ricreativi e promozionali;
- organizzare e partecipare a gare;
- organizzare corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare il trasporto per atleti, allievi, tecnici e allenatori necessario per raggiungere i luoghi di allenamento e di gara;
- organizzare convegni e seminari aventi argomento sportivo e culturale;
- organizzare attività di giochi, feste ed animazione;
- gestire, anche a seguito di convenzioni con Enti Locali, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali, con relative infrastrutture, per il conseguimento di fini di utilità generale;
- promuovere e coordinare ogni attività sportiva, didattica, ricreativa, culturale e sociale connesse con quella praticata, in collaborazione con enti locali, regionali, statali, sia pubblici che privati;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli partecipanti alle attività dalla società promosse o organizzate;
- accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste;
- accettare sponsorizzazioni, pubblicità e/o erogazioni liberali al fine di raggiungere gli scopi istituzionali;
- vendere ed affittare attrezzature, beni o locali;
- commercializzare oggetti per la pratica dell'attività sportiva, prodotti editoriali e multimediali;
- provvedere alla custodia di indumenti e attrezzature sportive degli atleti;

Il tutto nell'osservanza delle normative civilistiche, amministrative e fiscali vigenti.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.L. 1 settembre 1993 n. 385.

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

Art. 5 - Capitale

Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila euro).

5.1. Il capitale potrà essere aumentato solo a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottare con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. Sarà vietato l'aumento a titolo gratuito del capitale mediante imputazione allo stesso di riserve disponibili.

5.2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter Cod. Civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 26.

5.3. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.4. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Art. 6 - Riduzione del capitale

6.1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, salvo quanto disposto dal successivo art. 33.

6.2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7 - Finanziamenti dei soci

7.1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e che non determinino, sia pure in forma indiretta, distribuzione di utili ai soci.

7.2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare, salvo il disposto dell'art. 33.



Paolo Di Bella

Marino Santoro

7.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 Cod. Civ.

Art. 8 - Diritti dei soci

8.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi possedute.

Art. 9 - Partecipazioni e loro trasferimento

9.1. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.

9.2. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 del Codice Civile.

9.3. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 9.5.

9.4. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso, fatta eccezione per i negozi che comportino controprestazioni non fungibili (a titolo esemplificativo: permuta, conferimenti, dazione in pagamento).

9.5. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 9.3 e 9.4, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
 - a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
 - b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, nella dichiarazione della volontà di esercitare il loro diritto di prelazione, abbiano

dichiarato di voler acquistare le partecipazioni non acquistate dai soci che non hanno esercitato tale diritto;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche a esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.
- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.
- Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno o usufrutto.
- Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.
- La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Art. 10 - Intestazione a società fiduciaria

Art. 10 - L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 11 - Decisioni dei soci

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Roberto D. Beltrami



Marco de Luca Antonino

11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.3. Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 11.4. che nelle forme di cui al successivo art. 12, i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

11.4. Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

11.5. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

11.6. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

11.7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.8. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

11.9. Le decisioni dei soci, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 12 - Assemblea

12.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11.2 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

12.2. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori del comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione europea.

12.3. L'assemblea viene convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. Il socio convocato con tali modalità deve rispondere con gli stessi strumenti di avere ricevuto la convocazione. Tanto l'avviso quanto il messaggio di conferma dovranno essere stampati e conservati agli atti della società. Il rilascio di delega per l'intervento in assemblea sarà considerato equivalente al messaggio di conferma della ricezione della convocazione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

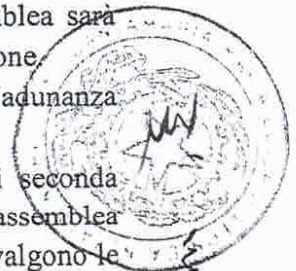
12.5. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 13 - Svolgimento dell'assemblea

13.1. L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo art. 16.1 sub a), dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo art. 16.1 sub b) o dall'amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art. 16.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Carlo Di Belle



Marco Luca Santandrea

13.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 12.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 14 - Diritto di voto e quorum assembleari

14.1. A ciascun socio spetta il diritto di voto in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.

14.2. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

14.3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

14.4. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 12.4 con riferimento alle convocazioni successive alla prima.

14.4. L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

14.5. L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente art. 11.2 punti d) ed e), nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (anche nelle convocazioni successive alla prima).

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 15 - Verbale dell'assemblea

15.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

15.4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 - Amministrazione

16.1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due a un massimo di tre, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

16.2. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ.

16.3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dalla carica, il soggetto che rivesta analoga carica in altre società sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

16.4. La remunerazione dell'incarico di Amministratore può essere prevista solo nel rispetto dei limiti previsti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di società sportive dilettantistiche.

Federazione Dilettanti



Marina Lenzi

Art. 17 - Nomina e sostituzione degli amministratori

17.1. Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

17.2. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

17.3. E' ammessa la rieleggibilità.

17.4. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione a sensi del precedente art. 16.1 sub b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso siano stati invece nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art. 16.1 sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

17.5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18 - Presidente

18.1. Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 16.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 19 - Decisioni degli Amministratori

19.1. Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 16.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 20.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

19.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

19.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

19.4. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

19.5. Le decisioni degli amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

19.6. Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art. 20 - Decisioni collegiali degli amministratori

20.1. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma Cod. Civ. ovvero nel caso di cui al precedente art. 19.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art. 16.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2. A tal fine il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica, dovendo in tali casi l'amministratore convocato rispondere di avere ricevuto la convocazione, con messaggio da conservare stampato agli atti sociali), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione europea.

20.3. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

20.4. E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Paolo Di Belle



Maria Elena Antonini

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.5. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

20.7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza a sensi del successivo art. 33.3. debbono essere adottate con deliberazione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

Art. 21 - Competenze degli amministratori

21.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

21.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione (a sensi dell'art. 16.1 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

21.3. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 16.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

21.4. L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 22 - Rappresentanza della società

22.1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

22.2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione (a sensi del precedente art. 16.1 sub b), la rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

22.3. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente art. 16.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.4. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 23 - Organo di controllo

23.1. Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, possono eventualmente nominare, alternativamente:

- un sindaco o un collegio sindacale (nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore), che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 24, ovvero;
- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 26.

23.2. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalla legge.

Anche in questo caso esso verrà nominato e opererà ai sensi del successivo art. 24.

Art. 24 - Composizione e competenze del Collegio Sindacale

24.1. Qualora sia prevista dalla legge la nomina di un organo di controllo pluripersonale, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

24.2. I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

24.3. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ.

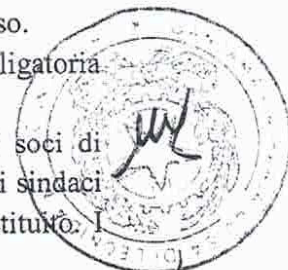
24.4. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

24.5. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

24.6. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Cod. Civ. E inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 Cod. Civ..

Paola Di Bella



Paola Di Bella

24.7. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

24.8. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 12, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo nei casi di cui agli artt. 16.1 sub b), 21.2 e 32.

24.9. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 Cod. Civ..

Art. 25 - Revisore legale dei conti

25.1. In alternativa ai sindaci (salvo che nei casi di loro nomina obbligatoria a sensi dell'art. 2477 Cod. Civ.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il ministero della giustizia.

25.2. Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ..

25.3. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

25.4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

25.5. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

25.6. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter Cod. Civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies Cod. Civ..

Art. 26 - Recesso del socio

26.1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

26.2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti dal precedente art. 26.1, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi

mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

Art. 27 - Determinazione del valore della partecipazione del recedente

27.1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere esclusivamente il rimborso del valore nominale della loro partecipazione.

27.2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

27.3. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 Cod. Civ.. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 28 - Esclusione del socio

28.1. Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- essendosi obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Carlo Di Bella



Marco Antonio...

Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'art. 26 del presente atto costitutivo, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

28.2. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

28.3. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 26, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 29 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili.

29.1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° settembre di ogni anno e si chiudono il 31 agosto dell'anno successivo.

29.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

29.3. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 11, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano i requisiti di legge che ammettano tale dilazione: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

29.4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma da destinare a riserva legale non inferiore al 20% (venti per cento) fino a quando la somma della riserva legale e del capitale sociale abbia raggiunto l'ammontare di euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), e non inferiore al 5% (cinque per cento) dopo il raggiungimento di tale ammontare.

29.5. L'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili che non possono essere distribuiti ai soci, ma, fatta salva la deduzione della quota destinata alla riserva legale, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

30.1. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo. In caso di scioglimento della società il patrimonio, previo pagamento di tutti i creditori della società, sarà rimborsato ai soci con il limite massimo del valore nominale delle rispettive partecipazioni, e per tutto il residuo devoluto a fini sportivi ad altre società sportive dilettantistiche o organizzazioni che svolgano la loro attività nel settore dello sport dilettantistico, per il conseguimento dei loro oggetti sociali e dei loro scopi statutari.

30.2. Nel caso di cui al precedente art. 30.1., nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Cod. Civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Cod. Civ..

30.3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter Cod. Civ.

30.4. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

30.5. Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del Codice Civile.

Art. 31 - Clausola compromissoria

32.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte avvalendosi dell'Istituto della Conciliazione come gestito dalla Camera di Commercio di Pavia.

Se la conciliazione non resolvesse la vertenza, questa sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ambito ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

32.2. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

32.3. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

32.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Roberto Di Biase



Marco Lenti

32.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 28.

Art. 33 - Disposizioni generali

33.1. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci.

Oltre ai libri previsti dalle norme in materia tributaria, la società tiene:

- il Libro dei Soci
- il Libro delle Decisioni dei Soci
- il Libro delle Decisioni degli Amministratori
- il Libro delle Decisioni dell'Organo di Controllo se nominato.

33.2. I soci hanno diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

33.3. Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e della normativa di legge e di regolamento, statale e locale, tempo per tempo vigente in materia di enti sportivi dilettantistici.